

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 900-1168-1200-1527-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1965

d'iniziativa dei deputati SPINELLI (1832); DE MARIA (2143)

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 1^o dicembre 1966, in un nuovo testo unificato

con i

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDO (900); BONADIES (1200); FERRONI e SELLITTI (1527)

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 1967
(V. Stampato n. 1832-2143-B)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1967*

Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

I primari, i direttori di farmacia, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche non di ruolo, che all'entrata in vigore della presente legge, prestino regolare servizio continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno, loro riservato.

Detto concorso si deve svolgere per titoli e per esami a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni, e deve essere espletato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I sanitari che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano presso lo stesso ospedale o altro di pari o superiore categoria, sono esentati dalla prova scritta di esame.

Art. 2.

I sanitari ospedalieri, di cui al precedente articolo, sono ammessi al concorso con deroga dai limiti di età previsti dalle vigenti norme per l'ammissione ai concorsi sanitari.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere, alla data del bando, di almeno tre anni per i primari e direttori di farmacia, di almeno due anni per gli aiuti, di almeno un anno per gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i primari, i direttori di farmacia, i vicedirettori sanitari e gli ispettori sanitari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche che all'entrata in vigore della presente legge prestino regolare servizio non di ruolo continuativo nei posti corrispondenti, sono nominati in ruolo dopo aver superato un concorso interno loro riservato.

Detto concorso si deve svolgere a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Il periodo di servizio richiesto per partecipare al concorso deve essere stato prestato di fatto e deve essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per i sanitari idonei, di almeno un anno;

b) per i sanitari non idonei: di almeno tre anni per i sovrintendenti, i direttori, i vicedirettori e gli ispettori sanitari, i primari e i direttori di farmacia, di almeno due anni per tutti gli altri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Detto periodo di servizio è ridotto della metà per i sanitari che hanno conseguito l'idoneità di cui al terzo comma del precedente articolo ed anche per quei sanitari, primari o aiuti incaricati, che abbiano prestato servizio di ruolo nel grado immediatamente inferiore, e cioè di aiuto o di assistente.

Art. 3.

I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili alla data del bando. Saranno altresì messi a concorso quei posti non ancora inclusi nella pianta organica, ma che esistano di fatto con i relativi reparti, divisioni, sezioni e servizi, in conformità dell'ordinamento dei servizi e del personale degli ospedali, da data anteriore al 1° gennaio 1966.

Le stesse Amministrazioni ospedaliere provvederanno tempestivamente all'inclusione in pianta organica dei predetti posti non ancora in organico.

Non possono essere messi a concorso i posti di ruolo attualmente ricoperti interinalmente, già assegnati a titolari in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

I concorsi già banditi saranno espletati in conformità delle norme che li disciplinano.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

Art. 3.

I posti in organico da mettere a concorso sono quelli che risulteranno disponibili in base alle delibere dei consigli di amministrazione alla data di pubblicazione della presente legge purchè approvate prima del bando del relativo concorso.

Soppresso.

Identico.

I bandi di concorsi per i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non sono già iniziati gli esami, sono revocati.

Art. 4.

Tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli dovranno essere banditi entro otto mesi ed espletati entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ove entro il termine prescritto le amministrazioni ospedaliere interessate non avranno provveduto a bandire il concorso, il medico provinciale nominerà un commissario per l'emanazione del bando e le successive operazioni.

I termini in tal caso saranno portati rispettivamente a dieci e a venti mesi.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

I concorsi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 653, si espletano a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, successivamente modificato dalle leggi 10 marzo 1955, numero 97 e 17 ottobre 1964, n. 1037.

Art. 6.

Identico.